

Estratto dal Verbale n° 1- D della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2016

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 26 ottobre 2016, in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 10/2016

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5, che conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di urgenza, con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, ed in particolare, l'art. 7, comma 4, che disciplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza;
- Visto l'art. 704 del Codice della navigazione;
- Visto l'art. 1, comma 11 del decreto legge 19 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 come successivamente modificato dal decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, a norma del quale *“ per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei Contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale, di cui all'articolo 689 del codice della navigazione, sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i Contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale ”*;
- Vista la Direttiva 12/2009/CE in materia di diritti aeroportuali;
- Visto il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 36 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 di istituzione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), la quale



- esercita le competenze di cui agli articoli 71-82 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 in attuazione della direttiva 12/2009/CE;
- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
 - Viste le proprie deliberazioni n. 20 del 23 settembre 2015 e n. 42 del 21 dicembre 2015 di adozione e di integrazione dello schema-tipo dei contratti di programma da stipularsi con i gestori aeroportuali;
 - Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 - Atteso che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha ultimato il procedimento di verifica sulla corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali, validando la tariffa proposta dai gestori degli aeroporti di Palermo, Torino, Ronchi dei Legionari e Genova;
 - Considerato che la validazione della nuova tariffa consente al gestore la percezione immediata di un maggior introito il quale, in assenza della sottoscrizione del relativo contratto di programma, risulta privo di qualsiasi causa, in aperta violazione del citato art. 704 cod. nav.;
 - Ravvisata, pertanto, l’assoluta necessità ed urgenza di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione delle nuove tariffe attraverso la sottoscrizione dei relativi contratti di programma;
 - Atteso che lo schema-tipo del contratto di programma, approvato con le citate deliberazioni, richiama l’articolo 132 lett. a) b) c) d) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 non più vigente e sostituito dall’art. 106, comma 1 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
 - Rilevata la necessità di modificare lo schema-tipo del contratto di programma approvato nella parte relativa ai riferimenti normativi sopra citati al fine di adeguarlo alla subentrata normativa nazionale in materia;
 - Visto il provvedimento n. 70/DG adottato a tal fine dal Direttore Generale in data 7 luglio 2016;
 - Vista la proposta del Direttore Generale del 19 luglio 2016 n.75976-P concernente la ratifica del succitato provvedimento adottato in via d’urgenza,



DELIBERA

- di ratificare, per le motivazioni di cui in premessa, il provvedimento dispositivo n. 70/DG del 7 luglio 2016, emanato dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e dell'art. 7, comma 2, dello Statuto dell'Ente, concernente l'approvazione delle modifiche allo schema-tipo del contratto di programma;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga per la modifica dello schema-tipo del contratto di programma sostituendo i riferimenti ivi contenuti all'articolo 132 lett. a) b) c) d) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con l'indicazione dell'art. 106, comma 1 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

La presente deliberazione integra le precedenti n. 20 del 23 settembre 2015 e n. 42 del 21 dicembre 2015 concernenti l'adozione e l'integrazione dello schema-tipo del contratto di programma da stipularsi con i gestori aeroportuali.

Il Presidente
Prof. Vito Riggio

Il Segretario
Avv. Giovanna Di Giandomenico